



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 274 DEL 06/12/2024

OGGETTO: BENEFICIO ECONOMICO INPS "ASSEGNO DI MATERNITA' DEI COMUNI" AI SENSI DELL'ART. 74 DELLA LEGGE 26/03/2001, N. 151 - PROTOCOLLO NR. 15672 DEL 19/11/2024.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n.9 del 10.07.2024 di nomina del Segretario Generale Rossi dr. Antonella quale responsabile area amministrativa fino al 30.09.2024 così come confermato dal Decreto del Sindaco n. 11 del 10.07.2024 e dal successivo Decreto del Sindaco n.12 del 30.09.2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 08.05.2024 "ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023";

Richiamata la Legge 151 del 26/3/2001 Art.74;

Richiamata la [circolare INPS 29 febbraio 2024, n. 40](#), con la quale l'Istituto INPS comunica gli importi e i limiti di reddito per il 2024 relativi all'[assegno di maternità concesso dai comuni](#), aggiornato in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al 5,4%;

Preso atto che l'importo dell'assegno mensile di maternità, che spetta per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a Euro 404,17 per cinque mensilità e, quindi, a Euro 2.020,85 complessivi;

Atteso che la concessione delle prestazioni spetta al Comune, individuato quale soggetto erogatore, mentre al pagamento degli assegni provvederà l'INPS sulla base dei dati forniti dal Comune (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51);

Preso atto della seguente istanza di maternità, presentata all'Ufficio Protocollo di questo Comune e registrata al nr. di protocollo 15672 del 19/11/2024;

Considerato che al Comune compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), e che il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni (in alcuni casi la legge può fissare termini diversi);

Considerato che per l'assegno di maternità, la cui domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo, le madri, al momento della richiesta, devono avere le seguenti caratteristiche:

- Essere residenti nel Comune di Campo nell'Elba;

- Non avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
- Se cittadine comunitarie ed extracomunitarie: avere l'iscrizione anagrafica;
- Se Cittadine extracomunitarie: avere uno dei seguenti titoli di soggiorno, o fotocopia della ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta alla Questura per il rilascio di uno dei seguenti documenti):
 - Permesso di Soggiorno CE Unico per Lavoro o con Autorizzazione al Lavoro
 - Permesso di Soggiorno CE per lungo soggiornanti (ex Carta di Soggiorno)
 - Permesso di Soggiorno CE di Protezione Sussidiaria o titolare di Status di Rifugiato Politico;
- Nel caso delle cittadine ucraine, il permesso di soggiorno è automaticamente prorogato al 31 dicembre 2024 per protezione temporanea, come stabilito dalle legge di bilancio 2023 (L. 213/2023)
- Se cittadine dei paesi Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia, in base agli Accordi Euro-Mediterranei stipulati con la Comunità Europea, è sufficiente produrre la fotocopia del Permesso di Soggiorno per motivi familiari oppure la fotocopia di un Permesso di Soggiorno avente durata almeno biennale;
- Avere un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) nei limiti stabiliti annualmente, che per l'anno 2024 è stabilito in Euro 20.221,13.

Considerato che l'istanza registrata al protocollo nr. 15672 del 19/11/2024 rientra nei limiti previsti dalla normativa ed è completa di certificazione ISEE redatta secondo la normativa vigente;

Vista la completezza della domanda;

Visto il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.18.08.2000, n. 267;

Visto il parere di regolarità tecnica;

Ritenuto di non acquisire parere di regolarità contabile in quanto non sussiste impegno per l'Ente Locale;

DETERMINA

- 1) **Di concedere** il beneficio economico INPS di cui alla Legge 26/3/2001 n.151 Art. 74 al soggetto richiedente di cui al protocollo nr. 15672 del 19/11/2024 per l'importo stabilito dalla normativa di Euro 404,17 per cinque mensilità, ovvero di Euro 2020,85 complessivi, che sarà liquidato dall'INPS;
- 2) **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale;
- 3) **Di procedere** alla trasmissione delle istanze all'INPS mediante procedura informatica;
- 4) **Di dare atto**, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo Comune.

IL RESPONSABILE
ROSSI ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)